

Art. 10 - Convalida di esami sostenuti in altri corsi di laurea.

Per convalida di un esame si intende il riconoscimento dell'esame sostenuto in altro Corso di Studio dello stesso Ateneo e di altro Ateneo italiano o straniero. La convalida comporta l'attribuzione di voto che è il medesimo dell'esame già sostenuto del quale si chiede la convalida. Non possono essere riconosciuti esami precedentemente convalidati, ma solo esami effettivamente sostenuti secondo i criteri stabiliti nel presente regolamento. Nei casi in cui sia prevista l'assegnazione di DFU, i medesimi possono essere colmati a fronte di convalide di esami sostenuti in altri corsi di laurea.

Art. 11 – Dispense.

Per dispensa si intende l'esonero per lo studente, che abbia i requisiti richiesti dalla presente norma, dal sostenimento di esami necessari per l'acquisizione dei crediti previsti dal regolamento didattico del corso di studio. Con la dispensa da un esame lo studente acquisisce i crediti corrispondenti a quell'esame senza aver sostenuto o dover sostenere la prova o altra forma di verifica del profitto. La dispensa non comporta attribuzione di voto. Gli studenti possono essere dispensati dal sostenere esami per gli insegnamenti previsti nel piano di studi a fronte di attività formative svolte in Master Universitari (di primo e secondo livello); in tali casi la dispensa può essere riconosciuta subordinatamente alla verifica della sostanziale equivalenza dei programmi di studio e degli impliciti obiettivi formativi; le attività formative svolte in Master Universitari possono essere riconosciute per un massimo di 40 CFU. Ai fini della dispensa dalle attività di stage, possono essere riconosciute, in relazione alla durata, attività di stage già svolte in applicazione di convenzioni tra Università e Imprese od Enti, purché coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Studi.

Art. 12 – Periodi di studi all'estero

Nella definizione dei progetti di attività formative da seguire all'estero e da sostituire ad alcune delle attività previste dal CLEM, si ha cura di perseguire non la ricerca degli stessi contenuti, bensì la piena coerenza con gli obiettivi formativi del CdS. Qualora sia oggettivamente impossibile stabilire una corrispondenza univoca in CFU tra singole attività da effettuare all'estero e quelle del corso di studio interessato, tutti i CFU relativi all'insieme delle attività individuate possono essere prese in considerazione, previa approvazione su proposta della Commissione rapporti internazionali. Le attività formative seguite all'estero per le quali non sia individuabile alcuna corrispondenza possono comunque essere considerate dalla commissione in sede di valutazione dell'esame finale. Le disposizioni riguardanti le modalità di riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi CFU da parte di studenti dell'Ateneo sono stabilite nel Regolamento d'Ateneo per gli studenti.

Art. 13 – Certificazioni linguistiche

Per il riconoscimento dei CFU relativi alla lingua inglese, la Commissione procederà alla valutazione in conformità al seguente prospetto:

- Business English Exam (BEC Vantage) - (Punteggio Minimo: 60)
- Test of English for International Communication (TOEIC) - (Punteggio Minimo: 730)
- International English Language Testing System (IELTS) - (Punteggio Minimo: Band 6)
- Test of English as a Foreign language (TOEFL) - (Punteggio Minimo: iBt = 87; pBt = 426).

Art. 13

Regolamento prova finale e determinazione del voto di laurea

Art. 1 – Prova finale

1. Dopo aver superato tutti gli esami previsti dal piano di studio, inclusi quelli relativi alle attività formative autonomamente scelte, e dopo aver acquisito i crediti per le altre attività formative (laboratori e/o

tirocini formativi), lo studente potrà sostenere la prova finale secondo il calendario annualmente fissato dal Consiglio di Dipartimento.

2. La prova finale consiste nell'elaborazione di una tesi avente ad oggetto:

- i) l'approfondimento di un tema trattato in uno degli insegnamenti del corso di laurea
- ii) lo svolgimento di un caso di studio
- iii) la raccolta e l'analisi di dati finalizzati a progetti di ricerca
- iv) un approfondimento dell'attività svolta durante il tirocinio.

L'oggetto della relazione dovrà essere concordato dallo studente con il docente designato come relatore.

3. Considerato che la Prova finale prevede l'attribuzione di 3 CFU corrispondenti a 75 ore di lavoro individuale, la relazione non dovrà superare indicativamente le 70.000 battute, (30-40 pagine esclusi eventuali allegati) e dovrà essere consegnata con congruo anticipo ed approvata dal relatore.

4. Prima di sostenere la prova finale lo studente dovrà consegnare (presso la segreteria studenti del Dipartimento di Economia aziendale), entro la scadenza stabilita, copia della relazione di cui al comma 3 in formato elettronico, unitamente ad una copia del frontespizio recante la firma del relatore.

5. La prova finale verrà valutata da una "Commissione Prova Finale" nominata dal Direttore del Dipartimento e composta da almeno tre docenti tra cui il relatore. La "Commissione Prova Finale" attribuirà un punteggio secondo quanto previsto nel successivo Art. 2 comma 3, e lo comunicherà alla "Commissione di Laurea" – di cui al successivo punto 8 - almeno sette giorni prima della data prevista dal calendario didattico per lo svolgimento degli appelli di laurea.

6. In caso di esito negativo lo studente dovrà sostenere nuovamente la prova finale.

7. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio può autorizzare che la prova finale venga sostenuta in lingua inglese.

8. La Commissione di Laurea è composta di norma da sette componenti, e comunque non meno di cinque, nominati dal Direttore del Dipartimento. La Commissione di Laurea, acquisita la documentazione relativa ai curricula dei candidati e attribuito il voto di Laurea espresso in centodecimi secondo le modalità di cui al successivo art. 2, procede alla proclamazione.

Art. 2 – Determinazione del voto finale di laurea

1. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi ed è costituito dalla somma:

- a) della media ponderata dei voti degli esami sostenuti, determinata come indicato al successivo comma 2;
- b) del voto conseguito nella prova finale, determinato sulla base dei criteri indicati al successivo comma 3;
- c) dell'eventuale "integrazione per le lodi" ricevute negli esami sostenuti, determinata come indicato al successivo comma 4;
- d) dell'eventuale riconoscimento dello "status di studente Erasmus", come indicato al successivo comma 5;
- e) dell'eventuale "premio carriera", determinato come indicato al successivo comma 7, approssimando il valore della somma così ottenuta all'intero superiore, qualora il primo numero dopo la virgola sia uguale o superiore a 5, all'intero inferiore negli altri casi. Nel caso in cui la somma delle componenti a), b), c) e d) risulti pari o superiore a 110/110 e lo studente consegua il punteggio massimo previsto per la prova finale, la Commissione di Laurea all'unanimità potrà concedere la lode.

2. La media ponderata (MP) dei voti (vi) degli esami sostenuti, pesati con i relativi crediti (ci), è rapportata a centodecimi secondo la formula seguente: $MP = (\sum v_i c_i) / 110/30$

Concorrono alla determinazione di MP anche i voti ottenuti negli esami relativi alle attività formative

autonomamente scelte dallo studente, pesati con i relativi crediti (CFU), purché preventivamente incluse nel piano di studio approvato e purché il numero complessivo dei CFU acquisiti non ecceda i CFU previsti dall'ordinamento didattico per le attività formative autonomamente scelte dallo studente. Eventuali CFU in eccesso rispetto ai 180 CFU richiesti per il conseguimento della laurea non concorreranno alla determinazione del voto di finale laurea; la decurtazione riguarderà i CFU relativi alle attività formative autonomamente scelte nei cui accertamenti di profitto lo studente ha riportato la votazione più bassa.

3. La votazione relativa alla prova finale, espressa in centodecimi, dovrà essere formulata tenendo conto sia della qualità dell'elaborato presentato, sia della capacità del candidato di esporre gli argomenti trattati avvalendosi delle conoscenze e delle competenze acquisite attraverso l'intero percorso formativo universitario. La Commissione potrà attribuire per la prova finale un punteggio massimo di 5 punti.

4. L'integrazione per le lodi, espressa in centodecimi, viene determinata attribuendo 0,4 punti per ogni lode ricevuta negli esami sostenuti, entro il limite massimo di 2 punti.

5. L'attribuzione dei punti per lo "status di studente Erasmus" viene determinata caso per caso previa verifica dell'effettivo conseguimento (anche parziale) dei CFU previsti dall'accordo del programma, entro il limite massimo di un punto in caso di acquisizione di 6 cfu, **e di cinque punti in caso di acquisizione di almeno 12 cfu**. Nessun punteggio aggiuntivo verrà attribuito a chi non consegue cfu in Erasmus.

6. L'attribuzione dei punti relativi alla frequenza certificata di seminari, convegni, conferenze, svolte all'interno o all'esterno della sede universitaria, purché in linea con gli obiettivi formativi del Corso di Studio, in misura pari a 0.1 punto per la partecipazione a ciascun evento, entro il limite massimo di n. 2 punti.

7. Il premio carriera è attribuito esclusivamente agli studenti che si laureano nel terzo anno di corso sulla base della durata degli studi come indicato nella tabella seguente:

Estiva	Autunnale	Straordinaria
3	2	1

Qualora lo studente all'atto dell'iscrizione abbia avuto un riconoscimento di crediti nella carriera, viene stabilita la soglia di 9 CFU oltre i quali il premio carriera non viene concesso.